



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 22/03/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 1 marzo 2012, n. 42

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Parere di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura coordinata VIA/AIA - Progetto per un impianto in loco del percolato di discarica e risistemazione del piazzale di accesso, afferenti l'impianto complesso di discarica per rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione in Taranto, loc. La Riccia-Giardinello - Proponente: Italcave S.p.A.-

L'anno 2012 addì 1 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1912 del 24.02.2011 l'amministratore unico della Italcave S.p.A., con sede legale in Taranto, alla Via per Statte n. 6000, chiedeva la pronuncia di compatibilità ambientale coordinata con l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto complesso di discarica e risistemazione del piazzale di accesso, afferenti l'impianto complesso di discarica per rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione in Taranto, loc. La Riccia-Giardinello;
 - Con successiva nota acquisita al prot. n. 1314 dell'11.02.2011 il proponente trasmetteva copia degli annunci pubblici degli avvisi di deposito effettuati sui quotidiani "Il Nuovo Quotidiano di Puglia" del 07.01.2011, "Il Messaggero" del 09.01.2011 e sul BURP n. 11 del 20.01.2011;
 - Con nota prot. n. 3984 del 12.04.2011 l'Ufficio V.I.A. richiedeva alla società proponente il deposito del progetto definitivo relativo all'intervento proposto, stante l'assenza ai propri atti dello stesso. Con nota acquisita al prot. n. 5176 del 06.05.2011 il proponente trasmetteva quanto richiesto;
 - Con nota prot. n. 5318 dell'11.05.2011 il Servizio Ecologia invitava il proponente al deposito degli elaborati progettuali oltre che presso la Provincia ed il Comune di Taranto, anche presso il Comune di Statte, territorialmente contiguo all'area sulla quale insiste l'intervento proposto.
- Con la stessa nota si richiedevano ai predetti enti i pareri di competenza, successivamente sollecitati con nota prot. n. 6769 del 27.06.2011;
- Con nota acquisita al prot. n. 6562 del 16.06.2011 la società proponente comunicava di aver già provveduto al deposito presso il Comune di Statte in data 10.01.2011, contestualmente al deposito presso gli altri enti;

? Nella seduta del 07.09.2011 il Comitato Reg.le di V.I.A, valutati gli elaborati progettuali depositati, evidenziava quanto segue:

"Con l'istanza presentata la Italcave S.p.A. propone, per l'impianto di Statte, la realizzazione di due

interventi e precisamente:

- 1 - impianto di trattamento del percolato con riutilizzo e rilancio in discarica del permeato e del concentrato;
- 2 - nuovo ingresso alla discarica con palazzina uffici, struttura di ispezione/controllo mezzi in ingresso e nuove piazzole di prestoccaggio dei rifiuti ai fini della verifica di conformità.

Inoltre, un intervento relativo al potenziamento dell'impianto di recupero energetico del biogas viene indicato come "eventuale". Poiché negli elaborati progettuali non è ben evidenziato e differenziato l'esistente dal nuovo ci si può riferire all'istanza presentata da dove non risulta alcuna richiesta circa il potenziamento dell'impianto di recupero energetico del biogas e, pertanto, tale circostanza non viene esaminata dal Comitato.

Lo, studio pur riportando vari stralci che approfondiscono in termini di letteratura generale le tematiche poste alla base dell'istanza per la realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato, non riporta in maniera immediatamente intelligibile le motivazioni che conducono alle scelte tecniche adottate, anzi, nella premessa viene riportato che "l'AIA in essere dell'impianto complesso, per quanto riguarda il percolato, precisa che per la realizzazione e la gestione di un impianto per il trattamento del percolato è necessario un procedimento di valutazione all'esito del quale si possa o meno integrare la stessa autorizzazione." In realtà la determina AIA n°67 del 24.02.2009 (BURP 53/09) al punto 3 delle determinazioni:

- "non consente la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato",
- sottopone a verifica l'attivazione del secondo motore per il recupero energetico del biogas e della realizzazione del II lotto nell'ex deposito di "pet coke".

Del resto l'AIA non avrebbe potuto introdurre elementi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 36/03 - allegato 1, par. 2.3 CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO che si riporta di seguito:

- Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
- Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.
- Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.
- Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:
 - minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
 - prevenire intasamenti od occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
 - resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
 - sopportare i carichi previsti che non risultano meglio evidenziati con opportuni calcoli aritmetici;
 - il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
 - la concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico e il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica.

Pertanto, le ricorrenti motivazioni riportate nello studio e che in alcuni punti destano delle preoccupazioni sui criteri di controllo/gestione non appaiono pienamente coerenti con i principi dettati dal D. Lgs. n. 36/03:

- rischi legati al trasporto del percolato;

- alti costi di trasporto e smaltimento;
- non autosufficienza nella gestione, in particolare delle emergenze, soprattutto per quanto attiene ai sistemi di contenimento e/o smaltimento successivo per improvvisi aumenti di portata da smaltire in particolari condizioni meteorologiche ed altro.;
- conferimento ad impianti generici di trattamento, molte volte non dedicati ai percolati, con l'impossibilità di trattare il percolato ad hoc, per le caratteristiche dello stesso;
- mancata mineralizzazione del percolato nella stessa discarica in cui è stato prodotto con mancata mineralizzazione dello stesso rifiuto, in particolare per discariche con copertura finale già realizzata.

Né appaiono coerenti con la normativa e con le prescrizioni AIA le motivazioni riportate a pag 124 dello SIA.

Anche per ciò che concerne la realizzazione del nuovo ingresso con palazzina uffici, struttura di ispezione/controllo mezzi in ingresso e nuove piazzole di prestoccaggio lo studio presenta delle incongruenze sia in termini di destinazione urbanistica che di recupero ambientale e precisamente:

- l'area è destinata dal vigente PRG a "ZONA SPECIALE VINCOLATA (A3)" ed in caso di decadimento del vincolo ha le destinazioni dal D.M. 02.04.1968;
- sull'area insistono i fabbricati dell'ex campo contumaciale risalenti all'ultimo conflitto bellico, tant'è che la soprintendenza, pur non rilevando un interesse (?) ai sensi art. 10 D.Lgs 42/04, ai fini della memoria storica (!) suggerisce la realizzazione di un manufatto commemorativo;
- la cosiddetta "riqualificazione di un'area abbandonata" (pag. 144 dello SIA) perimetra e stralcia l'area occupata dai manufatti dell'ex campo contumaciale ed opera nella zona libera per la realizzazione dell'ingresso al complesso ed alla sistemazione di strutture anche per lo stazionamento, seppur temporaneo, dei rifiuti strutture necessarie al funzionamento dell'impianto operando, conseguentemente, non solo una variante urbanistica importante ma anche una variante essenziale del complesso e del lay out funzionale posto alla base dell'AIA;
- appaiono estremamente generiche le indicazioni relative alla creazione di verde e di compensazioni di carattere ambientale che andrebbero, di contro, indicate con maggiore dettaglio sia in termini descrittivi (relazione e disegni) che in termini economici.

Infine mancano molti degli elaborati previsti per la VIA e dettagliatamente indicati all'art. 8 della Legge regionale, con particolare riferimento all'analisi costi benefici anche in termini ambientali e un progetto con relazione dettagliata delle opere di mitigazione.

A puro titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano alcuni rilievi alla restituzione tecnica del progetto:

- TAV. 01 - si richiede che l'elaborato analisi percolato sia in originale;
- TAV. 02 - planimetria generale distinta tra esistente e progetto con l'indicazione grafica delle superfici coperte da pensiline e/o tettoie, della viabilità esistente e di progetto riportata con simbologia e/o colorazione diversa e distanze dai confini.
- Inoltre per l'eventuale variante occorrono le tavole grafiche tipiche del progetto urbanistico/edilizio;
- TAV. 03 - per la tavola degli stralci occorre un quadro catastale di unione dell'intera area, discarica e nuovo ingresso, e un quadro di riferimento urbanistico di dettaglio della destinazioni con indicazioni delle norme di riferimento che dovranno essere riportate per esteso in apposita relazione;
- TAV. 05 - planimetria di dettaglio con indicazioni come al punto TAV. 2;
- TAV. 06 - scala di maggior dettaglio dei disegni dell'impianto di trattamento del percolato con quote, legenda ed architettonico completo di sistemazione finale (pensiline e/o tettoie);
- TAV. 14 - maggiori dettagli ed indicazioni vedi punto TAV. 6;
- TAV. 26 - per il progetto delle celle di prestoccaggio occorre maggiore dettaglio soprattutto in ordine agli impianti per l'abbattimento delle emissioni ed il contenimento delle matrici inquinanti, inoltre vanno indicati i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, dei reflui (lavaggio ecc.) e del percolato.

TAV. 27 - Nella planimetria generale del nuovo accesso alla discarica e relativa riqualificazione dell'area "ex campo contumaciale" nonché dei relativi interventi di mitigazione, occorre un progetto di dettaglio dove vengano indicate, tra l'altro, le misure previste per mettere in sicurezza il sito interessato da edifici definiti in avanzato stato di degrado. Si ribadisce la necessità di indicare, differenziandola tra esistente e di progetto, la viabilità di servizio all'interno della discarica.

Pertanto, il Comitato sospende l'esame in attesa delle integrazioni richieste. "

Considerato quanto sopra esplicitato, il Servizio Ecologia con nota prot. n. 7896 del 03.08.2011 formalizzava al proponente la richiesta di integrazioni progettuali nei termini evidenziati dal Comitato Reg.le di V.I.A.;

- con nota prot. 252/DIS/2011 del 29.08.2011, pervenuta al Servizio Ecologia in data 30.08.2011, la Italcave S.p.A. trasmetteva le integrazioni richieste e nel contempo richiedeva un'audizione;

- con nota acquisita al prot. n. 8275 del 30.08.2011 il Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità del Comune di Statte esprimeva il seguente parere:

"...Si ribadisce... anche in questa sede, che le "questioni" che riguardano l'Italcave non possono che essere osservate e valutate attentamente secondo una visione olistica all'interno del contesto ambientale di riferimento, quale quello della zona industriale di Tarante e Statte.

Ed è proprio in tale contesto che devono essere inquadrare tutte le attività del gestore.

Infatti, è dato sapere che nello stesso perimetro della Italcave, la società eserciti un deposito di pet coke, una imponente attività di estrazione Inerti, una attività di recupero rifiuti inerti ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.lg 22/97 (messa in riserva), una procedura di bonifica di una ex discarica di R5U del Comune di Taranto, un impianto di trattamento, selezione ed inertizzazione di rifiuti speciali.

Siamo, è evidente, dinnanzi, ad un polo industriale che non può che essere "osservato" e "valutato" nel suo complesso.

E' bene ricordare che il Comune di Statte con nota 5810 del 16.04.2008 e con nota 10738 del 04.07.2008 ha fatto presente all'Ufficio AIA regionale alcune rilevanti questioni, presentandole altresì nelle diverse conferenze dei servizi intrattenute, esprimendo la necessità di estendere le valutazioni alle diverse attività delle quali si è detto, contestualizzandole alla situazione di crisi ambientale e sanitaria che vige nell'area industriale di Tarante e Staile.

Questioni ad oggi tutte prive di significative risposte, in alcuni casi del tutto mancanti!

Pertanto in linea ed in continuità con gli atti e le determinazioni già assunte dal civico Ente non si può che ribadire e confermare, anche in questa sede, tutte le motivazioni e le osservazioni di carattere esclusivamente tecnico già formulate nei sopracitati procedimenti e, pertanto, in linea tecnica e per quanto di competenza esprimere parere sfavorevole nel merito della domanda avanzata dalla società.

? Nella seduta del 07.09.2011 venivano assegnate al Comitato Reg.le di V.I.A. le integrazioni pervenute in data 30.08.2011.

Nella medesima sede, i rappresentanti della società auditi al fine di fornire chiarimenti sulle integrazioni depositate, ribadivano la disponibilità ad ulteriori chiarimenti dopo l'esame della predetta documentazione e solo se necessario;

- con nota acquisita al prot. n. 9073 del 27.09.2011 il 9° Settore della Provincia di Taranto relativamente al progetto in discussione così si esprimeva:

"...Dalla documentazione trasmessa si evince che l'obiettivo del progetto è quello di completare nel medesimo sito tutte le azioni connesse allo smaltimento dei rifiuti, senza inviare all'esterno il percolato prodotto evitando, tra l'altro, il trasporto su strada dello stesso, riducendo l'impatto ambientale veicolare e l'eventuale rischio di sversamenti accidentali.

Il trattamento in loco del percolato comporterebbe, inoltre, il riutilizzo del liquido finale trattato per l'irrigazione del verde (scarico sul suolo conformemente alla tab. 4 del D, Lgs. 152/06), per l'umidificazione di strade e piazzali o, in particolare nella stagione estiva, per l'umidificazione dei cumuli del deposito pet-coke adiacente.

Il concentrato verrà reimpresso nel corpo della discarica così come previsto al punto 2.3 del D. Lgs. 36/2003: "Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica. "

Ciò posto ed in considerazione della condizione che tale intervento oltre a permettere di chiudere integralmente il ciclo del percolato sul luogo di produzione del rifiuto, rende più flessibile ed autonomo lo smaltimento dello stesso garantendo pertanto un miglior controllo del battente idraulico anche nei periodi particolarmente piovosi, il progetto proposto appare tecnicamente fattibile in quanto conforme alla normativa di settore vigente.

Altresì, in relazione alla realizzazione delle opere funzionali all'impianto, ivi compresa la risistemazione del piazzale di accesso, si prende atto della proposta progettuale presentata dalla Società non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione degli interventi di che trattasi...";

- con nota prot. n. 9131 del 29.09.2011 il Servizio Ecologia, in riscontro alla richiesta di audizione presentata dal proponente, facendo seguito all'incontro già avvenuto in data 07.09.2011, invitava i rappresentanti della Italcave S.p.A, a presenziare all'incontro previsto per il 04.10.2011.

? Nella seduta del 04.10.2011 Comitato Reg.le di V.I.A. tenuto conto dei pareri trasmessi, esaminate le integrazioni pervenute in data 30.08.2011, costituite dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica integrativa;
- Tav. 1 BIS: Analisi percolato;
- Tav. 2 BIS: Planimetria generale esistente;
- Tav. 3 BIS: Stralcio catastale di unione area discarica e ingresso;
- Tav. 5 BIS: Planimetria area intervento impianto trattamento percolato;
- Tav. 5 TER: Planimetria esistente area intervento impianto trattamento percolato;
- Tav. 6 BIS: Particolari skids impianto trattamento percolato 1°, 2° e 3° stadio;
- Tav. 14 BIS: Profili impianto trattamento percolato;
- Tav. 26 BIS: Uffici e celle prestoccaggio rifiuti - Nuovo accesso discarica;
- Tav. 27: Planimetria generale nuovo accesso discarica;
- Tav. 27 BIS: Planimetria generale accesso discarica esistente;
- Tav. 28: Relazione tecnica acque meteoriche;
- Tav. 29: Planimetria generale gestione acque meteoriche;
- Tav. 30: Analisi costi-benefici;

Prendeva atto dell'autorizzazione in deroga ed a sanatoria dell'Assessorato all'infrastrutture per la realizzazione degli impianti lungo la tratta ferroviaria Bari - Taranto rilasciata in data 23.06.2011 e,

? relativamente all'impianto di trattamento del percolato, il Comitato, ritenendo non esaustive le integrazioni pervenute, chiedeva alla Società chiarimenti in merito alle caratteristiche chimico-fisiche del concentrato in uscita dall'impianto di trattamento.

A tal proposito la società dichiarava che detto elemento potrà risultare con concentrazioni maggiori da 3 a 4 volte rispetto al percolato in ingresso all'impianto di trattamento mantenendo una consistenza liquida. Inoltre il Comitato chiedeva di classificare la tipologia di impianto di trattamento, ai sensi della

normativa vigente (D9 chimico/fisico).

? relativamente alla risistemazione del piazzale di accesso, il Comitato non ritenendo esaustive le integrazioni pervenute, chiarisce quali sono le verifiche urbanistico/dimensionali per l'area di nuova acquisizione "ex campo contumaciale" e contestualmente la necessità di precisare:

in modo univoco (Tav. 27 Bis) se i fabbricati dell'ex campo contumaciale vengono tutti demoliti, ovvero se sono esclusi dalle demolizioni quei fabbricati che, pur mantenendo la medesima simbologia, sono ubicati in "Area non di interesse del progetto";
di dettagliare le opere a verde e di mitigazione.

? relativamente alla celle di prestoccaggio nuovo piazzale di accesso, il Comitato riteneva necessario dettagliare:

che tra le griglie esterne per la raccolta delle acque meteoriche e quelle interne per la raccolta del percolato ci sia una maggiore distanza ed un sistema di sbarramento tale da impedirne la commistione; in alternativa venga proposta una diversa distribuzione;

lo schema funzionale dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche;

una relazione/dichiarazione di tecnico abilitato che, con specifico riferimento alle qualità costruttive delle celle in relazione alla capacità di contenimento delle emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle odorigene. Inoltre che venga confermata l'idoneità del sistema di filtraggio sia in termini di capacità che di efficienza, congiuntamente ad un'analisi delle emissioni e delle relative ricadute;

che venga dettagliato il sistema adottato per conferire all'impianto di trattamento il percolato delle celle raccolto nel relativo serbatoio di stoccaggio di cui va evidenziata l'adeguatezza del volume rispetto al percolato prodotto ed al sistema di conferimento.

I rappresentanti della Società proponente prendevano atto di quanto emerso detta riunione argomentando circa le integrazioni richieste.

Il Comitato richiede che dette precisazioni vengano esplicitate mediante adeguati elaborati tecnici da far pervenire entro 6 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'odierna seduta.

- Con nota acquisita al prot. n. 9547 del 17.10.2011 il proponente, in esito alla riunione tenutasi in data 04.10.2011 trasmetteva i chiarimenti richiesti;

? Nella seduta del 28.10.2011 Comitato Reg.le di V.I.A. esaminata la seguente documentazione:

Elenco elaborati allegati alla 1^a integrazione:

Relazione tecnica integrativa;

Tav. 1 BIS: Analisi percolato;

Tav. 2 BIS: Planimetria generale esistente;

Tav. 3 BIS: Stralcio catastale di unione area discarica e ingresso;

Tav. 5 BIS: Planimetria area intervento impianto trattamento percolato;

Tav. 5 TER: Planimetria esistente area intervento impianto trattamento percolato;

Tav. 6 BIS: Particolari skids impianto trattamento percolato 1°, 2° e 3° stadio;

Tav. 14 BIS: Profili impianto trattamento percolato;

Tav. 26 BIS: Uffici e celle prestoccaggio rifiuti - Nuovo accesso discarica;

Tav. 27: Planimetria generale nuovo accesso discarica;

Tav. 27 BIS: Planimetria generale accesso discarica esistente;

Tav. 28: Relazione tecnica acque meteoriche;

Tav. 29: Planimetria generale gestione acque meteoriche;

Tav. 30: Analisi costi-benefici.

Elenco elaborati allegati alla 2^a integrazione:

Relazione tecnica di risposta ai chiarimenti richiesti in data 04.10.2011;

Tav. 27 rev.1: Planimetria generale nuovo accesso discarica;

Tav. 27 BIS rev.1: Planimetria generale accesso discarica esistente;

Tav. 29 rev.1: Planimetria generale gestione acque meteoriche;

si è così espresso:

“L’istante con nota di trasmissione prot. 280/DIS/2011 del 10.10.2011 in merito all’audizione del 04.10 u.s. ne contesta la legittimità in ordine all’art.26 - 3° comma del D.L.152/06. Tale circostanza non sembra del tutto supportata dai fatti e precisamente:

- già in data 07.09.2011 la Italcave S.p.A., senza preavviso e quasi contestualmente alla consegna delle prime integrazioni, chiedeva di conferire con il Comitato VIA per verificare se fossero necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
- il Comitato, nello spirito di massima collaborazione, ha aderito alla richiesta precisando che, non avendo al momento avuto ancora l’opportunità di esaminare le integrazioni, non era in grado di stabilire se fossero necessari ulteriori chiarimenti;
- durante la riunione l’istante, riconoscendo l’effettiva brevità dei tempi trascorsi, ha avuto modo di descrivere in generale i contenuti delle integrazioni dichiarandosi disponibile, ove necessario, ad un successivo incontro;
- da qui anche il contenuto e le modalità dell’invito all’audizione della Regione del 29.09.11.

Dello stesso tenore le risultanze della sentenza del 26.10.2011 del TAR Puglia che rigetta il ricorso dell’Italcave che contestava alla Regione una certa inerzia nell’esprimersi in merito alla valutazione del progetto.

Per ciò che concerne la necessità dei chiarimenti richiesti sfugge probabilmente il contenuto di un altro articolo del D.L. 152/06, il 208 commi 1, 6 e 20 e precisamente:

- comma 1 “..... allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini”;
- comma 6 “..... L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”;
- comma 20 “Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.”

Altresì la contestazione sollevata circa la necessità dei chiarimenti appare oltremodo eccessiva considerando che:

- a prescindere dall’impianto di trattamento del percolato che ricade nell’area della discarica, il P.R.G. classifica l’area interessata dai nuovi interventi funzionali all’attività della discarica stessa, come “A3 ZONA SPECIALE VINCOLATA - area di proprietà pubblica a vincolo speciale che, nel caso di decadimento delle condizioni di vincolo, devono passare al demanio dell’Ente locale per le destinazioni previste dal D.M. 02.04.1968”;
- l’intero impianto della Italcave è inserito nel SIN di Taranto, circostanza non rilevata dallo studio e che, in relazione al PGRS, configura una lettura ben diversa ribaltando quanto riportato nello SIA (pag. 33) circa l’insussistenza di vincoli di natura escludente e penalizzante.

Ne consegue che una restituzione del progetto estremamente sintetica ed elementare non consente di esprimere agevolmente un parere che, oltre a richiedere maggiore tempo, impegna il Comitato nella ricerca e nella ricostruzione dei dati mancanti.

Così, benché nella contestata audizione del 4 ottobre siano stati chiaramente esplicitati i dati urbanistico/dimensionali da riportare, lo scarso approfondimento della planimetria generale - Tav 27 rev. 1 - non consente di valutare compiutamente l'entità del "cambio di destinazione d'uso" vagamente accennato a pag. 33 dello SIA in ordine a parametri fondamentali quali: Iff (Indice di fabbricabilità fondiario mc/mq), Rc (Rapporto % di copertura dell'area) ecc.

Analogamente appare più che motivata e necessaria la richiesta di conoscenza dell'esistente, avendo preso atto che l'autorizzazione in deroga dell'Assessorato alle infrastrutture per la realizzazione degli impianti lungo la tratta ferroviaria Bari - Taranto è stata rilasciata solo di recente, in data 23.06.2011, nonostante siano già presenti nella zona interessata i serbatoi di stoccaggio del percolato e l'impianto di recupero energetico del biogas.

Il Comitato, nel precedente parere, aveva sospeso l'esame e richiesto delle integrazioni sia in merito all'impianto di trattamento del percolato sia circa la sistemazione del nuovo ingresso e, a puro titolo esemplificativo, elencava alcuni rilievi sulla restituzione tecnica del progetto ulteriormente esplicitati nell'audizione del 04.10 u.s. a cui l'Italcave S.p.A. risponde:

- in data 30.08.2011, a seguito del primo parere, con gli elaborati di cui alla 1^a integrazione;
- in data 10.10.2011, dopo l'audizione del 4.10 u.s., con gli elaborati di cui alla 2^a integrazione.

Dall'esame delle suddette integrazioni:

Impianto trattamento percolato

Il Comitato non ritiene esaustive le integrazioni pervenute perché, in ossequio al principio di prudenza, non può essere accettata l'interpretazione estremamente estensiva dell'art. 183 riportata a pag. 4 della citata relazione considerando, tra l'altro, che con una applicazione congiunta dei disposti normativi di settore (D. Lgs. n. 36/03 e D.M. 27/09/2010) il rifiuto "concentrato" non possiederebbe i requisiti di ammissibilità in discarica. In merito alla interpretazione di applicazione congiunta dei 2 soprarichiamati riferimenti legislativi, si richiama la richiesta di parere già inoltrata dal Servizio Rischio Industriale con nota prot. 1210 al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In assenza di risposta da parte del Ministero (entro un ragionevole termine di 60 giorni), si riterrà applicabile il combinato disposto (D.Lgs. n. 36/03 e D.M. 27/09/2010) per la definizione delle prescrizioni relative alle caratteristiche del cosiddetto "concentrato" da reimmettere in discarica.

Risistemazione del piazzale di accesso

Il Comitato ritiene che gli elaborati allegati alle integrazioni non rispondano completamente alle richieste di chiarimenti soprattutto in ordine alle caratteristiche urbanistico/dimensionali dell'intervento indispensabili per un'autorizzazione da rilasciare ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Circa la precisazione sulle destinazioni urbanistiche che tipizzano l'area si evidenzia che:

- non è stato riportato e/o evidenziato quanto realizzato con le precedenti procedure di VIA e/o altre autorizzazioni;
- permangono tutte le richieste di verifica urbanistico/dimensionali per l'area di nuova acquisizione "ex campo contumaciale";
- persiste la necessità di dettagliare le opere di mitigazione, di messa in sicurezza dei fabbricati dell'ex campo contumaciale non interessati dall'intervento ed il relativo progetto, così come richiesto dalla Soprintendenza, del cippo e/o targa a memoria dell'ex campo contumaciale;
- nello studio, nonostante la destinazione urbanistica dell'area, non sono previste alternative di

intervento ipotizzando un progetto di maggiore sostenibilità e qualità architettonica ed ambientale che valuti, come pura indicazione esemplificativa, la possibilità di restituire alla memoria storica collettiva alcuni manufatti dell'ex campo contumaciale, restaurandoli per ubicarvi gli uffici ed evitando, così, a margine della viabilità al centro del traffico di ingresso/uscita con vista sulle celle di prestoccaggio.

CONCLUSIONI

Per quanto sin qui esposto il Comitato, esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato ed agli interventi di risistemazione del piazzale di accesso."

? Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 10049 del 03.11.2011, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla società proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione.

- Con nota acquisita al prot. n. 10757 del 28.11.2011 Italcave S.p.A. trasmetteva le controdeduzioni al parere negativo di cui sopra ed ulteriore documentazione progettuale costituita da una relazione tecnica, una planimetria con indicazione delle opere realizzate sulla base delle autorizzazioni vigenti ed una Planimetria esplicativa delle opere autorizzate nella zona adiacente la linea ferroviaria Sud -Est

? Nella seduta del 14.02.2012 il Comitato Reg.le di V.I.A, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del R.R n. 10/2011, analizzata tutta la documentazione progettuale depositata, così si esprimeva:

Elenco elaborati allegati ed esaminati:

Relazione tecnica;

Tav. 31 Planimetria con indicazione delle opere realizzate sulla base delle autorizzazioni vigenti;

Tav. 32 Planimetria esplicativa delle opere autorizzate nella zona adiacente la linea ferroviaria Sud-Est;

Elenco elaborati allegati alla 2A integrazione ed esaminati:

Tav. 27 BIS rev.1: Planimetria generale accesso discarica esistente;

Elenco elaborati allegati alla 1A integrazione ed esaminati:

Relazione tecnica integrativa;

L'istante, con nota di trasmissione prot. 10757 del 28.11.2011 in risposta al preavviso di parere negativo, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, invia delle controdeduzioni al parere del Comitato VIA del 28.10.2011 allegando, inoltre, ulteriori elaborati integrativi mai trasmessi in precedenza. Esaminando la documentazione allegata si riscontra quanto segue:

Impianto trattamento percolato

1) Con riferimento all'impianto di trattamento del percolato, la nota della Regione Puglia individua, quale motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, una presunta interpretazione estensiva dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 operata dalla Italcave, incompatibile con l'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e del decreto ministeriale 27 settembre 2010 (non sono però specificati gli articoli delle due fonti normative in contrasto con l'articolo 183, né quale lettera dello stesso sarebbe stata oggetto di forzosa interpretazione).

Nel proprio parere il Comitato VIA risulta chiaro e fa precisi riferimenti a quanto riportato a pag. 4 della relazione tecnica allegata alle 2A integrazioni di ottobre 2011 e testualmente: "L'impianto di trattamento, progettualmente dedicato al percolato di discarica, opera una concentrazione dello stesso che può essere classificata, nell'ambito delle attività di smaltimento previste nell'allegato B alla parte IV del

D.L.vo 152/06 quale "trattamento chimico / fisico" (D9). Si rammenta che la lettera z) del primo comma dell'ari. 183 del predetto Decreto stabilisce che il citato allegato B riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento, sicché qualsivoglia classificazione dell'attività svolta dall'impianto oggetto di istanza non può ritenersi in contrasto con le norme di settore."

Nel richiamato parere il Comitato esplicita che un elenco non esaustivo non è assolutamente un elenco aperto che consente qualsiasi operazione e supporta tale interpretazione attraverso la lettura congiunta dei dispositivi normativi di settore D.Lgs 36/03 e D.M. 27.09.2010, dichiarando che, a tal proposito, è stata inoltrata una richiesta di parere al competente Ministero, precisando che in caso di mancata risposta avrebbe applicato il combinato disposto dei due dispositivi citati.

2) Dunque, la circostanza che la concentrazione del percolato proposta da Italcave contribuisca effettivamente all'abbassamento del battente idraulico deve intendersi acquisita e, pertanto, non costituisce motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza.

Nel parere il Comitato non ha contestato che lo smaltimento del percolato non contribuisca all'abbassamento del battente idraulico, caso mai tale circostanza non è stata ritenuta l'unico requisito per la formulazione di un parere favorevole.

3) Il giudizio del Comitato Tecnico, che avrebbe ritenuto non esaustive le integrazioni pervenute, avrebbe condotto altresì alla formulazione di una richiesta di parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare circa la natura del concentrato.

Parrebbe di capire che, a giudizio del Comitato Tecnico, in applicazione del combinato disposto del d.lgs. 36/2003 e del d.m. 27 settembre 2010, il concentrato non possa mai rispettare i criteri di ammissibilità: ma tanto è chiaramente in contrasto con il disposto del punto 2.3 dell'allegato 1 al d.lgs. 36/2003, che, espressamente, stabilisce "... il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica...".

In realtà, dalla lettura più approfondita del D.Lgs 36/03, appare evidente come il percolato venga inteso e definito come rifiuto; difatti, negli allegati tecnici, il decreto stabilisce in modo espresso che "il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica". Quindi la questione posta non è ristretta al dubbio se il percolato possa o non possa rimanere confinato in discarica ma il problema fondamentale è dato dalle condizioni qualitative e giuridiche del concentrato per essere ammesso in discarica.

Pertanto appare quanto mai forte l'affermazione che il progetto ha il crisma della definitività e rispetta la disciplina normativa e tecnica vigente in tema di smaltimento del concentrato da percolato.

Risistemazione del piazzale di accesso

4) L'area di intervento, già ricompresa nel S.I.N. di Tarante è già stata caratterizzata (cfr. pag. 4 dello S.I.A.) e i risultati sono stati approvati dalla Conferenza di Servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 marzo 2011 che, in estratto, si allega alla presente.

In realtà, nel parere del Comitato Via del 28.10.2011 tale circostanza non viene citata ma di contro precisa che:

- a prescindere dall'impianto di trattamento del percolato che ricade nell'area della discarica, il P.R.G. classifica l'area interessata dai nuovi interventi funzionali all'attività della discarica stessa, come "A3 ZONA SPECIALE VINCOLATA - area di proprietà pubblica a vincolo speciale che, nel caso di decadimento delle condizioni di vincolo, devono passare al demanio dell'Ente locale per le destinazioni previste dal D.M. 02.04.1968":

- l'intero impianto della Italcave è inserito nel SIN di Tarante, circostanza non rilevata dallo studio e che, in relazione al PGRS, configura una lettura ben diversa ribaltando quanto riportato nello SIA (pag. 33) circa l'insussistenza di vincoli di natura escludente e penalizzante.

5) I manufatti costituenti l'ex-campo contumaciale non sono meritevoli di alcun interesse storico, culturale ed architettonico, come anche dichiarato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Come si può agevolmente notare dalle fotografie allegate alla nota Italcave del 29 agosto 2011, protocollo n. 256/DIS/2011, non è né tecnicamente, né economicamente accettabile effettuare un recupero, quand'anche ad uso uffici.

Per quanto poi possa interessare la procedura di valutazione di impatto ambientale, premesso che la realizzazione del nuovo piazzale interesserà solo alcuni dei manufatti esistenti (cfr. tavola 27 bis rev. 1, già presentata), sarà comunque realizzato un cippo marmoreo con incisa la esatta denominazione, il periodo storico e la funzione dei manufatti, previo accordo sulla corretta dicitura con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il suggerimento del Comitato, come pura indicazione esemplificativa, voleva essere di stimolo per spingere verso una maggiore qualità del progetto.

Circa le possibilità tecniche di intervenire permane un certo ottimismo mentre per quelle economiche aleggia un sentimento di mesta rassegnazione; certamente sarebbe opportuno procedere alla messa in sicurezza dei luoghi.

6) la variante urbanistica "ricompresa" nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ("... l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori...", articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per come richiamato dall'allegato IX alla parte seconda dello stesso d.lgs. in tema di a. i. a.), non costituisce un cambio di destinazione d'uso in senso proprio, ma si limita a consentire, anche in deroga allo strumento urbanistico vigente, la realizzazione dell'opera; in altre parole con l'approvazione del progetto e il rilascio della integrazione all'a.i.a. non vengono modificati i parametri urbanistici: una volta dismessa l'opera lo strumento urbanistico vigente torna ad essere pienamente efficace.

Una variante urbanistica può essere solo una variante urbanistica che varia la destinazione di un suolo apportando modifiche importanti ed, inoltre, non esiste giuridicamente una procedura urbanistica ad orologeria.

Oltretutto, volendo essere precisi fino in fondo, risulta liberamente alienabile un'area classificata dal P.R.G. come A3 ZONA SPECIALE VINCOLATA - area di proprietà pubblica a vincolo speciale che, nel caso di decadimento delle condizioni di vincolo, devono passare al demanio dell'Ente locale per le destinazioni previste dal D.M. 02.04.1968 (standard urbanistici);

7) In ogni caso i richiesti parametri urbanistici (indice di fabbricabilità fondiario, rapporto di copertura dell'area, ecc), sono già stati comunicati con la tavola 27 rev.1, inviata con nota del 10 ottobre 2011, protocollo 280/DIS/2011.

Già ritenuti insufficienti dal Comitato in ordine alla variante urbanistica richiesta ed alle particolari caratteristiche dell'area.

Pertanto si ribadisce che una restituzione del progetto estremamente sintetica non consente di esprimere agevolmente un parere e lo scarso approfondimento della planimetria generale - Tav 27 rev. 1 - non permette di valutare compiutamente l'entità del "cambio di destinazione d'uso" vagamente accennato a pag. 33 dello SIA in ordine a parametri fondamentali quali: Iff (Indice di fabbricabilità fondiario mc/mq), Re (Rapporto % di copertura dell'area) ecc.

8) nella tavola 31, allegata alla presente, è riportata una planimetria con indicazione delle opere realizzate sulla base delle autorizzazioni vigenti

La planimetria allegata manca di parti consistenti dell'impianto della Italcave oltre la linea ferroviaria e, pertanto, risulta incompleta.

Inoltre alcune zone di queste aree, come il deposito cumuli pet coke, sono indirettamente interessate dall'impianto in quanto il percolato potrebbe essere utilizzato per l'abbattimento delle polveri generate dai materiali stoccati in dette aree.

9) nella tavola 32, allegata alla presente, è riportata una planimetria esplicativa delle opere autorizzate nella zona adiacente la linea ferroviaria Sud-Est, in forza delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Puglia -Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti.

La planimetria allegata manca di parti consistenti e di importanza rilevante come ad esempio il ponte per l'attraversamento della ferrovia che potrebbe essere interessato dagli attraversamenti delle tubazioni per consentire l'utilizzazione del percolato nelle zone oltre la stessa linea ferroviaria e, pertanto, risulta incompleta per le finalità del Comitato.

Il Comitato VIA, alla luce delle considerazioni sin qui espresse e poiché le controdeduzioni e le integrazioni non aggiungono elementi di maggiore approfondimento, riconferma il parere contrario di compatibilità ambientale all'intervento proposto.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011, recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 28.10.2011 e del 14.02.2012, nell'ambito della procedura coordinata VIA/AIA, parere sfavorevole di compatibilità ambientale per l'impianto in loco del percolato di discarica e risistemazione del piazzale di accesso, afferenti l'impianto complesso di discarica per rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione in Taranto, loc. La Riccia-Giardinello, proposto dalla Italcave S.p.A., con sede legale in Taranto, alla Via per Statte n. 6000, nella persona del suo amministratore unico.
- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia
- di far pubblicare, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il Funzionario amministrativo P.O. VIA
Sig.ra C. Mafrica